

Codice XTS102

D.D. 19 giugno 2015, n. 152

**Esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): presa atto vicende soggettive dell'ATI aggiudicataria ex art. 37 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..**

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 41-6188 del 18.6.2007, la Giunta Regionale, nel condividere il Master Plan generale (predisposto dall'incaricato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con Capogruppo la Fuksas Associati s.r.l. in collaborazione con gli Uffici regionali e di concerto con il Comune di Torino e R.F.I.) avente ad oggetto l'insediamento del Palazzo della Regione sulle aree ex Fiat Avio ed R.F.I. ha conferito, fra l'altro, mandato alla Direzione Patrimonio e Tecnico di porre in essere le azioni necessarie per la progettazione del nuovo palazzo con annessi servizi, opere infrastrutturali e di urbanizzazione, tenuto conto che il progetto edilizio vincitore del concorso a suo tempo espletato avrebbe dovuto essere adeguato al nuovo quadro esigenziale dell'Amministrazione e al disegno urbanistico esecutivo, e di procedere all'Accordo di programma di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i. d'intesa con il Comune di Torino e con R.F.I;

- a seguito di validazione, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i, effettuata con rapporto di ispezione prot. 14805 del 28/12/2007 dell'A.T.I. ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 35 - 8805 del 19.5.2008, ha approvato il progetto preliminare del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU), redatto dal suddetto Raggruppamento di Professionisti, condiviso ed approvato dalla Conferenza di Servizi ex art. 34 del D.lgs n. 267/2000, dando contestualmente mandato al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Grazia Ferreri di dare corso alla progettazione definitiva, con le prescrizioni riportate nella medesima delibera, affinché lo stesso progetto venisse poi approvato nell'ambito dell'Accordo di Programma;

- a seguito di validazione, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., effettuata con rapporto di ispezione prot. n. 51331 del 20.10.2008 dell'A.T.I. ITALSOCOTEC S.p.a - SOCOTEC S.A , la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 40-11364 del 4.5.2009, ha approvato il progetto definitivo, redatto dall'incaricato Gruppo di progettazione, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (PRGU), condiviso ed approvato dalla Conferenza di Servizi ex art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, con le prescrizioni specificate e richiamate dalla delibera stessa, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160.bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione

degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con Deliberazione n. 1-12346 del 13.10.2009, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di Programma, da sottoscrivere con il Comune di Torino, RFI S.p.A. e F.S. Sistemi Urbani S.r.l., finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT") avente ad oggetto il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali, i nuovi comparti edilizi e le opere infrastrutturali connesse, dando mandato al Responsabile del Procedimento e al Corresponsabile del Procedimento di provvedere al perfezionamento degli atti necessari alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma stesso;

- con la medesima Delibera n. 1-12346 veniva previsto che le opere necessarie alla realizzazione del Palazzo degli uffici della Regione, per un ammontare a base d'asta pari a Euro 261.981.177,41 o.f.e. suscettibile di ribasso in sede di gara, fossero finanziate con il recupero degli affitti passivi, con la vendita dei diritti edificatori privati della ZUT facenti capo alla Regione Piemonte (pari a mq 96.537 di SLP) e con l'eventuale vendita di alcune proprietà immobiliari della Regione nonché che tali risorse formassero il canone nell'ambito della procedura della locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell'art. 160bis del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. per un impegno finanziario ventennale;

- a seguito di validazione, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.vo n. 163/2006, effettuata con rapporto di ispezione prot. n. 45224 del 13.9.2009 dell'Associazione Temporanea ITALSOCOTEC S.p.a – SOCOTEC S.A, con Determinazione del "Settore Attività Negoziabile e Contrattuale" n. 1163 del 23.10.2009 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvato il progetto esecutivo del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali nonché delle opere di urbanizzazione, comprensive delle sistemazioni superficiali, delle opere di comprensorio e dei parcheggi pubblici e pertinenziali ammontante ad € 255.994.094,12, oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza pari ad € 5.987.083,29 oltre IVA, e veniva indetta procedura aperta per la realizzazione dei lavori mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 160 bis D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del medesimo Decreto legislativo, con contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con DPGR n. 8 del 1 febbraio 2010 è stato adottato l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 5 novembre 2009 tra Regione Piemonte, Città di Torino, RFI spa, FS Sistemi Urbani srl, finalizzato alla definizione di un programma di interventi nella Zona Urbana di Trasformazione per la realizzazione del Palazzo degli Uffici Regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse;

- con il medesimo Decreto è stata determinata l'efficacia dell'approvazione del progetto definitivo del Palazzo degli Uffici regionali, dei progetti preliminari ed esecutivi delle opere di urbanizzazione di Compensorio e di infrastrutturazione generale, delle schede tecnico economiche, delle ulteriori opere d'infrastrutturazione generale, dello studio di fattibilità con valenza di progetto preliminare della stazione ponte Lingotto, nonché dei progetti esecutivi delle opere di infrastrutturazione generale;

- il Decreto in argomento determina altresì per il progetto definitivo del Palazzo degli Uffici regionali e dei progetti delle opere di infrastrutturazione connesse, riguardanti il comprensorio 2, l'applicazione sostitutiva al rilascio del Permesso di costruire a favore del legale rappresentante pro-tempore della Regione Piemonte, a titolo gratuito, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi del DPR n.

380/2001 e dell'Art. 34, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, a seguito dell'assenso favorevole espresso dalla Città di Torino con DCC n. 190 2009 07406/009 di ratifica dell'Accordo di Programma;

- con D.G.R. n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla *“realizzazione del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali nell'ambito della Zona Urbana di Trasformazione denominata “ambito 12.32 Avio-Oval” mediante locazione finanziaria di opere pubbliche ai sensi dell'art. 160.bis del D. Lgs.vo n. 163/2006, con conseguente adozione dei relativi atti da parte della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio”*;

- con Determinazione della suddetta Direzione n. 1355 del 30 dicembre 2010 l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali è stato aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnuovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 20803, Atti n. 13585 del 07.02.2011, registrato in data 09.02.2011 al n. 3571, serie 1T, le imprese COOPSETTE Società Cooperativa - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. si costituiscono in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 160 bis comma terzo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con contestuale conferimento di mandato collettivo con rappresentanza all'impresa COOPSETTE Società Cooperativa con sede in Castelnuovo di Sotto - part. IVA 00125650358 - con sede in Castelnuovo di Sotto -Via San Biagio n. 75;

- con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – ha costituito sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo -, Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

- in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, è stato stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, ha conferito mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

- in attuazione del suddetto mandato, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, é stato stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75 ) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore). costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 06.06.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici della Direzione Risorse Umane e Patrimonio questa Amministrazione ha preso atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 163/06 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I Finanziatrice in forza delle quali il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto in oggetto risulta così composto: A.T.I. COOPSETTE Soc. SOC. COOP. – Capogruppo Mandataria, C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Società Cooperativa – mandante, DE-GA S.p.A. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop – mandante (Soggetto realizzatore); MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – mandante, - UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A. – mandante; CREDEMLEASING S.p.A. – Mandante, ABF LEASING S.p.A. – mandante; CREDITO VALTELLINESE S.p.A. – mandante (Soggetto finanziatore);

- con Determinazione Dirigenziale n. 141 del 10.06.2015, si è proceduto, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 - del D.Lgs. 159/2011, alla presa atto della variazione sociale intercorsa ai sensi dell'art. 116 citato in ordine all'avvenuta fusione per incorporazione della mandante ABF LEASING s.p.a. del Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, in SARDALEASING s.p.a. con sede legale in Via IV Novembre 27 a Sassari del Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna, dando atto che il raggruppamento relativo al Soggetto finanziatore dell'appalto di che trattasi risulta pertanto così composto: MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo; UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A; – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c.; – mandante, e che conseguentemente la nuova composizione dell'ATI mista aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, risulta così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, DE-GA S.p.A. – mandante, KOPA ENGINEERING s.p.a. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore); MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo; UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante.

Dato atto che:

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “*Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO*”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all’art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

- con D.G.R. n. 1-6481 dell’8.10.2013 la Giunta Regionale ha stabilito che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;

- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale delibera “*di rinnovare all’Arch. Luigi Robino l’incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;*”

- con Deliberazione n. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale ha deliberato di affidare all’arch. Luigi ROBINO “*l’incarico di Direttore della Direzione regionale A18000 Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica* “ con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che “*conseguentemente e contestualmente, vengono meno assegnazioni ed incarichi conferiti all’arch. Robino per effetto della D.G.R. n. 28–218 del 4.8.2014 ed ogni altro da questa discendente*”;

- con Deliberazione 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale ha deliberato di attribuire con effetto dal 9 dicembre 2014, all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “*responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento*”;

- con Deliberazione n. 187 del 04.12.2014 in attuazione della D.G.R. n. 9 –676 dell’ 01.12.2014 è stata confermata la prosecuzione del sopraccitato incarico di direzione lavori in capo all’Ing. Carlo Savasta;

- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.2.2015 è stato nominato Direttore lavori dell’intervento l’Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della “Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione” della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, in sostituzione dell’Ing. Carlo Savasta dimessosi dall’incarico;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa alle modalità di esecuzione del sistema di sostegno degli scavi in fase temporanea sul fronte lungo via Nizza, nonché del sistema di sottofondazione profonda su pali in area Parcheggio, per il maggior importo complessivo di € 731.248,80.= al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari a netti € 577.905,93.=, oltre € 18.000,00.= quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 595.905,93.= o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale

è stato conseguentemente aumentato e rideterminato in € 202.890.038,51.=, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.005.083,29.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.895.121,80.= oltre IVA (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 -, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724), con contestuale rideterminazione del quadro economico d'appalto;

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale si è provveduto, nel confermare l'approvazione assunta con Determinazione Dirigenziale n. 684 del 31.07.2012 della Struttura ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio della ipotesi preliminare di varianti migliorative proposte dall'appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145 (ora art. 162, comma 5, del DPR 5.10.2010 n. 207), ad approvare la perizia di Variante Migliorativa proposta dal soggetto esecutore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, redatta nella sua forma definitiva, costituita dagli elaborati specificati nelle premesse del medesimo provvedimento, con contestuale approvazione del relativo quadro economico di variante, dando atto del *“risparmio di € 13.191.58 al netto del ribasso di gara del 20,97% ed o.f.e. .... omissis ... “nonché dell'accantonamento di € 500.000,00 per spese tecniche da inserire nelle Somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro economico complessivo di progetto, che verrà aggiornato con successivo provvedimento”*, nonché contestualmente approvando lo schema di *“Atto Aggiuntivo preliminare”* attestante, tra le altre cose, che *“I lavori della variante migliorativa comporteranno una minore spesa per lavori di € 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.), ottenuta applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale”*. ..... omissis ....., sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013 (;

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 si è proceduto ad approvare la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, riguardante come dettagliatamente rappresentato nei documenti di perizia agli atti dell'Amministrazione e schematizzato nelle tabelle del Quadro Riepilogativo/Raffronto Generale, allegate alla Relazione Tecnica di perizia:

- capitolo A – Modifiche a Impianti Elettrici;
- capitolo B - Modifiche a Impianti Meccanici;
- capitolo C – Modifiche Strutturali ed opere civili;
- capitolo D – recuperi Economici;
- Impianto Fotovoltaico;

per un importo complessivo di lavorazioni di perizia pari ad € 42.538.209,61.= al lordo del ribasso d'asta, compresi € 991.929,09.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di quelle previste in progetto per € 42.060.773,27.= al lordo del ribasso d'asta, compresi € 961.717,88.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con conseguente incremento di spesa pari ad € 447.225,13.= al lordo del ribasso d'asta, pari a netti € 353.442,02.= oltre € 30.211,21.= per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusi gli oneri fiscali;

- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 si è provveduto ad approvare l'ulteriore aggiornamento per € 30.211,20.= del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui a Revisioni nn. 11 e 12 trasmesse dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione – R.T.I. Ing. Giuseppe Amaro (capogruppo) – DEERNS Italia S.p.A. – ARUP ITALIA S.p.A., corrente in C.so G. Marconi n. 20 a Torino, in allegato rispettivamente a nota prot. n. 1321/14/RTI/RP del 08.09.2014 ed a nota prot. n. 1332/14/RTI/RP del 30.09.2014, nonché le liste delle economie autorizzate dalla Direzione Lavori pari a € 352.551,62.= (liste dalla n.ro 1 alla n.ro 31), con conseguente rideterminazione, tenuto conto dello Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in

ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi afferenti le nuove, e più economiche per l'Amministrazione, tipologie di materiale scavato, dell'importo contrattuale in € 202.630.251,57.= per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.193.817,19.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= oltre IVA (Atto di Sottomissione – Seconda Variante e Aggiornamento oneri di sicurezza ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 00397 del 30.12.2014 -, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 si è altresì provveduto ai dare atto che, sulla base degli impegni assunti con il Contratto di Locazione Finanziaria (leasing), stipulato in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata rep. 21962 Atti n. 14425 Notaio Andrea Ganelli di Torino, tra l'ATI dei soggetti finanziatori, in qualità di "concedente", MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. (capogruppo) e la REGIONE PIEMONTE, in qualità di "utilizzatore", l'ammontare della minore spesa contrattuale di € 71.053,03.=, o.f.e., derivante sia dalla perizia suppletiva e di variante n. 2 già approvata con Determinazione dirigenziale n. 116 del 01.08.2014, sia dall'aggiornamento al PSC di cui alla 12^ Revisione effettuata dal C.S.E. e dalle liste delle economie autorizzate dalla D.L. (liste dalla n.ro 1 alla n.ro 31), che si approvano con il medesimo provvedimento, rideterminando, come sopra esplicitato, l'importo contrattuale dell'appalto richiamato all'art. 8 del medesimo contratto di locazione finanziaria, comporterà, conseguentemente, variazione in diminuzione del canone di leasing;

Vista la nota prot. n. 316C/E1518/DRA/Foi del 03.03.2015 e documentazione ad essa allegata, acclarata al prot. n. 4603/XTS102 in pari data, con la quale l'ATI aggiudicataria ha comunicato l'avvenuto deposito in data 30.01.2015, da parte dell'impresa mandante DE-GA S.p.A, dell'istanza per l'ammissione alla procedura di "*concordato preventivo liquidatorio*" presso il Tribunale di Torino;

Preso atto che, nella medesima nota, la predetta ATI esprime la volontà di procedere alla modifica del Raggruppamento medesimo, con ripartizione proporzionale della partecipazione della mandante di che trattasi sulle altre imprese facenti parte del Raggruppamento, in relazione al possesso delle stesse dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 4839/XTS102 del 05.03.2015 la Direzione Lavori, prendendo atto dei contenuti della sopra richiamata comunicazione dell'Appaltatore, ha sollecitato l'Appaltatore a trasmettere gli atti e comunque tutta la documentazione utile ai fini degli adempimenti connessi alla sua figura in relazione alla modifica soggettiva dell' A.T.I. Appaltatrice;

- con nota prot. n. 5566/XTS102 del 13.03.2015 la Stazione Appaltante ha sollecitato la documentazione necessaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per il caso di specie;

Dato altresì atto che in base all'art. 37 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.:

- comma 9 "*Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta*";

- comma 19 "*In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione,*

*direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire”;*

Visto l'art. 38, comma 1 – lett. a), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.: *“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”;*

Visto il parere n. AG2/2011 del 27.01.2011 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) con il quale viene precisato, fra le altre cose: *“Si deve dare atto, però, di un orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza del supremo consesso amministrativo, secondo il quale “la norma non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara e anzi il rigore della disposizione è da temperare in ragione dello scopo che essa persegue. Pertanto, secondo la pronuncia indicata, dalla quale non c'è ragione di discostarsi, la ratio della disposizione è quella di consentire alla p.a. appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Orbene, se è questa la funzione della disposizione di cui si discute, appare evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano unicamente quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento. In questo secondo caso le predette esigenze non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto in questione mira ad impedire non possono verificarsi” (Consiglio di Stato sez. VI, 13 maggio, 2009 n. 2964; conformi: Consiglio di Stato sez. IV, sentenza 23 luglio 2007, n. 4101, Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842. Si veda anche il Parere sulla normativa dell'Autorità del 3 dicembre 2009, AG 40/09). Osserva, peraltro, la giurisprudenza citata che: “Tale orientamento da un lato, non penalizza la stazione appaltante, non creando incertezze, e dall'altro lato non penalizza le imprese, le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per la stazione appaltante. Né si verifica una violazione della par condicio dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti.” (Consiglio di Stato, sent. 842/2010, cit.)”;*

Considerato che, nel predetto parere, è stato precisato altresì, che in capo all'operatore economico sostituto debbano ovviamente essere soddisfatti i necessari requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per lo svolgimento dei lavori ancora in essere;

Visti altresì:

- Sentenza 4 Maggio 2012, n. 8, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nella quale viene tra l'altro evidenziato che: *“è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del*

*mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi [Cons. St., sez. VI, 13 maggio 2009, n. 2964].”;*

- Parere n. AG23/2011 del 21.11.2012 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC), e considerato come il dogma dell'immodificabilità soggettiva dei RTI sia stato temperato da numerosi orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (cfr. parere Consiglio di Stato n. 44 del 27.03.2013);

- Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC), che al punto 5. recita: *“le uniche modifiche soggettive elusive del divieto ex art. 37, comma 9, sono quelle inerenti l'aggiunta o la sostituzione delle imprese partecipanti, rispetto a quelle indicate in gara e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento o consorzio: in tal caso, infatti, l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, avrebbe già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non potrebbero verificarsi (Cons. St., ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8; C.d.S. sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 842; Cons. St., ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155; deliberazione AVCP n. 68 del 6 luglio 2011).”;*

- Sentenza n. 169 del 20. 01. 2015 del Consiglio di Stato con la quale, nell'ambito della composizione delle associazioni temporanee d'impresa e relativa immodificabilità, recita: *“non resta tuttavia preclusa la possibilità di modifica, nel caso di recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dell'A.T.I. o Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell'A.T.I. venuto meno per effetto dell'operazione riduttiva.”;*

Vista la comunicazione pervenuta alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e dalla stessa inoltrata alla Stazione Appaltante con la quale il Commissario Giudiziale dr. Dario SPADAVECCHIA dello Studio IORI – SPADAVECCHIA, Dottori Commercialisti Associati di Torino, a nome e per conto del Collegio Commissariale del Concordato Preventivo di De-GA S.p.A comunica, fra le altre cose, l'apertura della predetta procedura presso il Tribunale di Torino, con decreto CP49/14 del 02.04.2015 depositato in data 09.04.2015;

Atteso che da verifiche effettuate d'ufficio in data 22.05.2015 a mezzo procedura informatica Telemaco, risulta che il Tribunale di Torino con provvedimento n. 49/2014 del 09.04.2015 ha emesso Decreto di Ammissione alla procedura concorsuale ex art. 161, comma 6, L.F., presentata dall'impresa DE-GA S.p.A con sede in Corso Regio Parco 13/F a Torino (part. IVA 00936500016), iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, con contestuale nomina dei Commissari Giudiziali dr. Dario SPADAVECCHIA e dr. Domenico MONTELEONE;

Richiamata nota prot. n. 12276/XTS102 del 29.05.2015 di sollecito nei confronti dell'ATI Appaltatrice, volto all'acquisizione, per il corretto prosieguo dell'esecuzione del contratto d'appalto, di tutte le informazioni e gli atti necessari al fine dell'adozione delle definitive determinazioni in capo alla Stazione Appaltante, in ordine al nuovo assetto del raggruppamento medesimo, con esplicitazione in particolare delle lavorazioni ancora da eseguirsi già a carico dell'impresa DE-GA S.p.A, della loro contabilizzazione e ripartizione in quota parte in capo alle

imprese ancora in essere, con correlata rimodulazione della suddivisione all'interno dell'ATI delle categorie di lavori, fermo restando che il raggruppamento dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti ex lege;

Dato atto che in forza di Atto costitutivo dell'ATI appaltatrice dei lavori di che trattasi, Rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino rep. N. 20803 – atti n. 13585 del 07.02.2011 registrato all'Agenzia delle Entrate Torino 1 il 09.02.2011 al n. 3571 serie 1T, stipulato nel rispetto del punto III.1.3 del Bando di Gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2009/S 210-301633 in data 30.10.2009, nonché artt. 6.1 e 6.6 del Disciplinare di Gara, le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto sono le seguenti:

- COOPSETTE (Capogruppo) nella misura del 51,34%;
- UNIECO (mandante) nella misura del 20,07%;
- C.M.B. (mandante) nella misura del 20,08%;
- DE.GA. (mandante) nella misura del 4,43%;
- IDROTERMICA (mandante) nella misura del 2,04%;
- KOPAENGINEERING (mandante) nella misura del 2,04%;

suddividendo altresì le parti di prestazioni da eseguirsi con riferimento alla specifiche categorie di lavori coerentemente con le qualificazioni possedute dalle imprese del raggruppamento secondo le quote stabilite nell'atto medesimo;

Vista la nota prot. n. 794 del 17.06.2015, con la quale l'impresa Coopsette Società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria, trasmette Certificazione rilasciata in data 16.06.2015 dal Notaio Antonio CARANCI iscritto nel Ruolo del Distretto di Reggio Emilia, in ordine all'atto stipulato nella medesima data Repertorio n. 45.526, Raccolta n. 14.784, in corso di registrazione, in forza del quale *“premessi che:*

- *con decreto n. 49/2014 del Tribunale di Torino in data 9 aprile 2015, la Società DE-GA S.p.A. veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo;*
- *sin dal 1° gennaio scorso detta Società ha cessato di svolgere qualsiasi attività collegata alla indicata riunione temporanea di imprese;*
- *che questa circostanza determina il venir meno in capo alla indicata Società dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, con conseguente impossibilità per DE-GA di proseguire nell'esecuzione dei lavori”;*

viene pattuito che:

- *l'impresa DE-GA spa mandante dell'ATI aggiudicataria, “con il consenso delle altre imprese costituite”, recede dal Raggruppamento “ferme restando in capo a DE-GA S.p.A. le responsabilità previste dalla normativa vigente in relazione alle attività da essa eseguite fino alla data del 31 dicembre 2014 nonché il diritto alla percezione degli eventuali utili maturati sino a detta data, data dopo la quale la suddetta società ha cessato ogni attività e prestazione in relazione al contratto di appalto” .. omissis ;*
- *le restanti imprese “confermano il raggruppamento temporaneo di imprese tra le stesse costituito, sia pur nella ridotta composizione, rinnovando per quanto occorrer possa, il proprio consenso a detto raggruppamento. Resta, inoltre, fermo – rinnovando per quanto occorrer possa, il consenso delle imprese costituite alla relativa previsione contrattuale – il mandato conferito alla impresa capo gruppo, società Coopesette Società Cooperativa.”;*

Atteso che, con il medesimo sopra richiamato atto le quote di partecipazione al raggruppamento vengono ridefinite come di seguito riportato:

- COOPSETTE (Capogruppo) nella misura del 53,83%;
- UNIECO (mandante) nella misura del 21,04%;

- C.M.B. (mandante) nella misura del 21,05%;
- IDROTERMICA (mandante) nella misura del 2,04%;
- KOPAENGINEERING (mandante) nella misura del 2,04%;

suddividendo altresì le parti di prestazioni ancora da eseguirsi con riferimento alle specifiche categorie di lavori coerentemente con le qualificazioni possedute dalle imprese del raggruppamento secondo le quote stabilite nell'atto medesimo;

Considerato che, alla luce delle considerazioni espresse nei sopra citati pareri dell'Autorità di Vigilanza (ora ANAC), il recesso della mandante DE.GA. s.p.a. dal raggruppamento aggiudicatario dei lavori non rientra tra le modifiche soggettive elusive del disposto di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto il recesso della mandante non porta "all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti" al raggruppamento;

Considerato infine che, in virtù del mandato conferito ai sensi dell'art. 37 comma 16 e 160 bis comma terzo del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., rimane in capo all'Impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale delle imprese mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'Appalto;

## IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;  
visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
visto il D.P.R. 554/1999  
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

### *determina*

- di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 37 comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che, relativamente all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), aggiudicato in forza di Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 all'ATI mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria - part. IVA 00125650358 - con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Soggetto realizzatore); - MONTE DEI PASCHI DI SIENA Leasing & Factoring S.p.A. - UBI Leasing S.p.A., AGRILEASING S.p.A. (ora ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A.), CREDEMLEASING S.p.A., ABF Leasing S.p.A. (ora SARDALEASING S.p.A.) - CREDITO PIEMONTESE S.p.A. (ora CREDITO VALTELLINESE S.p.A.) (Soggetto finanziatore), in virtù di Atto Integrativo di Riunione Temporanea di Imprese stipulato tra i soggetti realizzatori in data 16.06.2015 rogito Notaio Antonio Caranci - iscritto nel Ruolo del Distretto di Reggio Emilia - Repertorio n. 45.526, Raccolta n. 14.784, in corso di registrazione, modificativo dell'atto Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 20803 – atti n. 13585 del 07.02.2011 registrato all'Agenzia delle Entrate Torino 1 il 09.02.2011 al n. 3571 serie 1T, "premesse che:

- con decreto n. 49/2014 del Tribunale di Torino in data 9 aprile 2015, la Società DE-GA S.p.A. veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo;

- *sin dal 1° gennaio scorso detta Società ha cessato di svolgere qualsiasi attività collegata alla indicata riunione temporanea di imprese;*
- *che questa circostanza determina il venir meno in capo alla indicata Società dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs: n. 163/2006, con conseguente impossibilità per DE-GA di proseguire nell'esecuzione dei lavori”;*

viene pattuito che:

- *l'impresa DE-GA spa, ora in concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., mandante dell'ATI aggiudicataria, “con il consenso delle altre imprese costituite”, recede dal Raggruppamento “ferme restando in capo a DE-GA S.p.A. le responsabilità previste dalla normativa vigente in relazione alle attività da essa eseguite fino alla data del 31 dicembre 2014 nonché il diritto alla percezione degli eventuali utili maturati sino a detta data, data dopo la quale la suddetta società ha cessato ogni attività e prestazione in relazione al contratto di appalto” .. omissis ;*
- *le restanti imprese “confermano il raggruppamento temporaneo di imprese tra le stesse costituito, sia pur nella ridotta composizione, rinnovando per quanto occorrer possa, il proprio consenso a detto raggruppamento. Resta, inoltre, fermo – rinnovando per quanto occorrer possa, il consenso delle imprese costituite alla relativa previsione contrattuale – il mandato conferito alla impresa capo gruppo, società Coopsette Società Cooperativa.”;*

- di prendere atto che, con il medesimo sopra richiamato atto, le quote di partecipazione al raggruppamento esecutore dei lavori di cui a contratto d'appalto stipulato con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, del 30.05.2011, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T e successivi atti aggiuntivi, vengono ridefinite come di seguito riportato:

- COOPSETTE (Capogruppo) nella misura del 53,83%;
- UNIECO (mandante) nella misura del 21,04%;
- C.M.B. (mandante) nella misura del 21,05%;
- IDROTERMICA (mandante) nella misura del 2,04%;
- KOPAENGINEERING (mandante) nella misura del 2,04%;

- di procedere, a seguito della vicenda innanzi descritta, alla stipula con il Raggruppamento esecutore dei lavori di Addendum al contratto d'appalto stipulato con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, del 30.05.2011, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T e successivi atti aggiuntivi, secondo i contenuti dello schema di Addendum, agli atti dell'Amministrazione, che si approvano con il presente provvedimento dirigenziale;

- di dare conseguentemente atto che la nuova composizione dell'ATI mista aggiudicataria dell'appalto di che trattasi, risulta così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING s.p.a. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo; UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.A. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante;

- di dare atto che, in virtù del mandato conferito ai sensi dell'art. 37 comma 16 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i pagamenti dei corrispettivi derivanti dal contratto d'appalto citato verranno effettuati dall'ATI finanziatrice dell'appalto di leasing immobiliare di che trattasi in capo

all'Impresa mandataria COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria - part. IVA 00125650358 - con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75), conformemente alla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Luisa TABASSO.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 27 del D.lgs n. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
della STRUTTURA  
Arch.Maria Luisa TABASSO